

DECRETO-LEGGE 22 novembre 2015, n. 183

Disposizioni urgenti per il settore creditizio. (15G00200)
(GU n.273 del 23-11-2015)

Vigente al: 23-11-2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2013/C-216/01 concernente l'applicazione dal 1° agosto 2013 delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria;

Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, che attua la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014;

Visti il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2015 di approvazione del provvedimento di avvio della risoluzione della Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria, di cui alla deliberazione n. 553/2015 in data 21 novembre 2015 della Banca d'Italia; il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2015 di approvazione del provvedimento di avvio della risoluzione della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Societa' cooperativa in amministrazione straordinaria, di cui alla deliberazione n. 554/2015 in data 21 novembre 2015 della Banca d'Italia; il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2015 di approvazione del provvedimento di avvio della risoluzione della Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. in amministrazione straordinaria, di cui alla deliberazione n. 555/2015 in data 21 novembre 2015 della Banca d'Italia; il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2015 di approvazione del provvedimento di avvio della risoluzione della Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. in amministrazione straordinaria, di cui alla deliberazione n. 556/2015 del 21 novembre 2015 della Banca d'Italia (i "Provvedimenti di avvio della risoluzione");

Visto il provvedimento n. 1226609/15 del 18 novembre 2015 della Banca d'Italia con il quale e' stato istituito presso il medesimo Istituto un fondo di risoluzione ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (di seguito il "Fondo di risoluzione nazionale");

Considerato che i provvedimenti di avvio della risoluzione sopra menzionati prevedono il ricorso al Fondo nazionale di risoluzione;

Viste la decisione della Commissione europea del 22 novembre 2015, concernente la risoluzione della Banca delle Marche S.p.A. (SA 39543-2015/N), sulla conformita' della procedura di risoluzione alla direttiva 2014/59/UE e sulla compatibilita' dell'intervento del Fondo nazionale di risoluzione con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato; la decisione della Commissione europea del 22 novembre 2015, concernente la risoluzione della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Societa' cooperativa (SA 41134-2015/N), sulla conformita' della procedura di risoluzione alla direttiva 2014/59/UE e sulla compatibilita' dell'intervento del Fondo nazionale di risoluzione con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato; la decisione della Commissione europea del 22

novembre 2015, concernente la risoluzione della Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. (SA 41925-2015/N), sulla conformita' della procedura di risoluzione alla direttiva 2014/59/UE e sulla compatibilita' dell'intervento del Fondo nazionale di risoluzione con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato; la decisione della Commissione europea del 22 novembre 2015, concernente la risoluzione della Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. (SA 43547-2015/N), sulla conformita' della procedura di risoluzione alla direttiva 2014/59/UE e sulla compatibilita' dell'intervento del Fondo nazionale di risoluzione con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Considerato che i Provvedimenti di avvio della risoluzione prevedono la costituzione di enti-ponte ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di adottare disposizioni volte a garantire la tempestiva costituzione degli enti-ponte, al fine della migliore tutela dei depositanti e degli investitori e al fine di evitare effetti negativi sulla stabilita' finanziaria ed economica, in particolare nell'area di insediamento delle banche in questione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Costituzione di enti-ponte ai sensi dell'articolo 42
del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180

1. Sono costituite, con effetto dalle ore 00,00 del giorno della pubblicazione del presente decreto-legge, quattro societa' per azioni, denominate Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Nuova Banca delle Marche S.p.A., Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A, Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.A, (di seguito "le societa'") tutte con sede in Roma, via Nazionale, 91, aventi per oggetto lo svolgimento dell'attivita' di ente-ponte ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con riguardo rispettivamente alla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., alla Banca delle Marche S.p.A., alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Societa' cooperativa e alla Cassa di risparmio di Chieti S.p.A, in risoluzione, con l'obiettivo di mantenere la continuita' delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attivita' o le passivita' acquistate, in conformita' con le disposizioni del medesimo decreto legislativo.

2. Alle societa' di cui al comma 1 possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonche' attivita' e passivita' delle banche in risoluzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

3. Il capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. e' stabilito in euro 191.000.000 ed e' ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova Banca delle Marche S.p.A. e' stabilito in euro 1.041.000.000 ed e' ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A, e' stabilito in euro 442.000.000 ed e' ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova Cassa di

risparmio della provincia di Chieti S.p.A. e' stabilito in euro 141.000.000 ed e' ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni. Le azioni sono interamente sottoscritte dal Fondo nazionale di risoluzione; nel rispetto dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, il capitale di nuova emissione della societa' potra' essere sottoscritto anche da soggetti diversi dal Fondo nazionale di risoluzione.

4. La Banca d'Italia con proprio provvedimento adotta lo statuto, nomina i primi componenti degli organi di amministrazione e controllo e ne determina i compensi. Resta fermo, per la fase successiva alla costituzione, quanto stabilito dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Se gia' adottati al momento di entrata in vigore del presente decreto, tali atti s'intendono convalidati.

5. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti di legge richiesti per la costituzione delle societa'. Dalla medesima data per le obbligazioni sociali rispondono soltanto le societa' con il proprio patrimonio.

6. Fermo restando quanto disposto al comma 5, gli adempimenti societari saranno perfezionati dagli amministratori delle societa' nel piu' breve tempo possibile dall'atto del loro insediamento.

Art. 2

Risorse da versare al Fondo nazionale di risoluzione dopo l'entrata in funzione del Meccanismo di risoluzione unico

1. Dopo l'avvio del Meccanismo di risoluzione unico ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 806/2014, fermi restando gli obblighi di contribuzione al Fondo di risoluzione unico previsti dagli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014, le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie, qualora i contributi ordinari e straordinari gia' versati al Fondo di risoluzione nazionale, al netto dei recuperi derivanti da operazioni di dismissione poste in essere dal Fondo, non siano sufficienti alla copertura delle obbligazioni, perdite, costi e altre spese a carico del Fondo di risoluzione nazionale in relazione alle misure previste dai Provvedimenti di avvio della risoluzione, versano contribuzioni aggiuntive al Fondo di risoluzione nazionale nella misura determinata dalla Banca d'Italia, comunque entro il limite complessivo, inclusivo delle contribuzioni versate al Fondo di risoluzione unico, previsto dagli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014. Solo per l'anno 2016, tale limite complessivo e' incrementato di due volte l'importo annuale dei contributi determinati in conformita' all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/81.

2. In caso di inadempimento dell'obbligo di versare al Fondo di risoluzione nazionale le risorse ai sensi del presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, per la violazione degli articoli 82 e 83 del medesimo decreto legislativo.

Art. 3

Disposizioni fiscali

1. Nel caso in cui sono adottate azioni di risoluzione, come definite all'articolo 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la trasformazione in credito d'imposta delle attivita' per imposte anticipate relative ai componenti negativi di cui al comma 55 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, iscritte nella situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposto a risoluzione decorre dalla data di avvio della risoluzione ed opera sulla base dei dati della medesima situazione

contabile. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di avvio della risoluzione non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente comma.

2. Il comma 1 si applica a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

3. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 6 agosto 2015, n. 132, le parole "in corso al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014".

4. Ai fini delle imposte sui redditi, i versamenti effettuati dal Fondo di risoluzione all'ente-ponte non si considerano sopravvenienze attive.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando